

Deliberazione della Giunta Regionale 19 dicembre 2016, n. 72-4437

Modifica tetto di spesa 2016 per le prestazioni ambulatoriali di Ossigeno Terapia Iperbarica erogate dalla struttura privata accreditata OTIP di Torino. Modifica allegato A alla DGR n. 13-3731 del 27.7.2016.

A relazione dell'Assessore Saitta:

La materia dell' Ossigeno Terapia Iperbarica è stata nel tempo regolamentata a mezzo di atti di indirizzo nazionali e regionali, che hanno definito le patologie ammesse e le indicazioni necessarie al trattamento di OTI, anche ai fini della ammissibilità al rimborso di tali prestazioni da parte del SSN.

Con D.D. 23.3.2001 n. 62, a seguito della sospensione dell'attività di Ossigeno Terapia Iperbarica presso l'Azienda Ospedaliera San Giovanni Battista di Torino (per interventi di adeguamento alle norme di sicurezza), l'amministrazione regionale ha provveduto ad assegnare i finanziamenti per l'organizzazione della attività di OTI in emergenza alla ASL TO1 e ASL NO, sul cui territorio insistono le due strutture individuate a svolgere detta attività per l'intero territorio regionale: OTIP di Torino e la Casa di Cura I Cedri di Fara Novarese.

Con D.G.R. n. 80 – 5989 del 7 maggio 2002 è stata regolamentata l'attività ambulatoriale di OTI con modalità di erogazione dell'assistenza sanitaria in forma indiretta. Le strutture interessate sono le stesse che svolgono l'attività in emergenza, la tariffa della prestazione ambulatoriale fa riferimento al codice 93.95 del nomenclatore tariffario regionale.

Con D.G.R. n. 44-3399 del 30.5.2016 è stata stabilita al 1° Luglio 2016 la cessazione della modalità di erogazione delle prestazioni ambulatoriali di OTI in forma indiretta, demandando a successivo provvedimento la definizione del fabbisogno regionale di specialistica ambulatoriale di OTI per il 2016 e l'aggiornamento delle indicazioni clinico diagnostiche di accesso alle prestazioni.

Con D.G.R. n. 15 –3733 del 27.7.2016 le indicazioni all'utilizzo dell' Ossigeno Terapia Iperbarica sono state aggiornate ed integrate prevedendo il trattamento di tre ulteriori patologie rispetto a quelle previste con D.G.R. 80- 5989 del 7.5.2002. Sono state inoltre fornite linee- guida all'utilizzo con indicazione del numero massimo di trattamenti previsti.

Con D.G.R. n. 13-3731 del 27.7.2016 è stato definito il fabbisogno di specialistica ambulatoriale di Ossigeno Terapia Iperbarica e il relativo tetto di spesa con riferimento al secondo semestre 2016 sulla base dei dati relativi alla produzione degli ultimi tre anni per le patologie di cui era già previsto il trattamento prima della D.G.R. 15 –3733, con l'aggiunta dei volumi di produzione stimati delle ulteriori patologie indicate nella D.G.R. sopracitata.

Con riferimento alle nuove indicazioni al trattamento al momento della definizione del budget erano disponibili unicamente i dati di accesso dei pazienti in regime privatistico, è stato pertanto avviato un monitoraggio che ha evidenziato rispetto alle tre nuove indicazioni introdotte una sottostima di quelle legate alla patologia di ipoacusia – sordità acuta improvvisa in particolare nell'area di riferimento territoriale della struttura OTIP.

Pertanto essendo il tetto di spesa assegnato per il 2° semestre 2016 alla struttura OTIP di Torino insufficiente a garantire le prestazioni fino alla fine dell'anno come evidenziato dalla stessa struttura con nota prot. 23199 del 15.11.2016 è necessario incrementare il budget relativo.

A tal fine si modifica l'allegato A alla D.G.R. n. 13-3731 del 27.7.2016 aumentando il tetto di spesa 2016 assegnato alla struttura OTIP di Torino per specialistica ambulatoriale di ossigeno terapia iperbarica per l'ammontare necessario a garantire, senza soluzione di continuità, la prosecuzione dei trattamenti già in corso, quantificato in €30.000.

Si demanda all'ASL TO1 di provvedere alla modifica del contratto sottoscritto con la struttura in data 30.9.2016.

Si da atto che la copertura economica rientra nella quota indistinta di finanziamento alle ASL per l'esercizio 2016 già assegnata con D.G.R. 35 – 3152 del 11.4.2016, senza oneri aggiunti per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

La Giunta Regionale;

condividendo le argomentazioni del relatore;

vista la normativa di settore e gli atti in premessa citati;

a voti unanimi resi nella forma di legge,

delibera

- di approvare l'allegato A, parte integrante al presente atto, titolato "Tetti di spesa massimi per l'acquisto di prestazioni ambulatoriali dal privato accreditato nell'anno 2016" che sostituisce quello approvato con D.G.R. n. 13-3731 del 27.7.2016;
- di demandare all'ASL TO1 di provvedere alla modifica del contratto sottoscritto con la struttura OTIP in data 30.9.2016;
- di dare atto che la copertura economica rientra nella quota indistinta di finanziamento alle ASL per l'esercizio 2016 già assegnata con D.G.R. 35 – 3152 del 11.4.2016, senza oneri aggiunti per il bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. In entrambi i casi il termine decorre dalla data di pubblicazione sul BURP.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

